### Avv. ERNESTO BELISARIO

# VERIFICA PREVENTIVA DELL'INTERESSE ARCHEOLOGICO, TITOLARITA' E ACCESSO AI DOCUMENTI



www.e-lex.it

- 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 28, comma 4, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, per le opere sottoposte all'applicazione delle disposizioni del presente codice, le stazioni appaltanti trasmettono al soprintendente territorialmente competente, prima dell'approvazione, copia del progetto di fattibilità dell'intervento o di uno stralcio di esso sufficiente ai fini archeologici, ivi compresi gli esiti delle indagini geologiche e archeologiche preliminari, con particolare attenzione ai dati di archivio e bibliografici reperibili, all'esito delle ricognizioni volte all'osservazione dei terreni, alla lettura della geomorfologia del territorio, nonché, per le opere a rete, alle fotointerpretazioni. Le stazioni appaltanti raccolgono ed elaborano tale documentazione mediante i dipartimenti archeologici delle università, ovvero mediante i soggetti in possesso di diploma di laurea e specializzazione in archeologia o di dottorato di ricerca in archeologia. La trasmissione della documentazione suindicata non è richiesta per gli interventi che non comportino nuova edificazione o scavi a quote diverse da quelle già impegnate dai manufatti esistenti.
- 2. Presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo è istituito un apposito elenco, reso accessibile a tutti gli interessati, degli istituti archeologici universitari e dei soggetti in possesso della necessaria qualificazione. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, sentita una rappresentanza dei dipartimenti archeologici universitari, si provvede a disciplinare i criteri per la tenuta di detto elenco, comunque prevedendo modalità di partecipazione di tutti i soggetti interessati. Fino alla data di entrata in vigore di detto decreto, si applica l'articolo 216, comma 7.



- 3. <u>Il Soprintendente, qualora sulla base degli elementi trasmessi e delle ulteriori informazioni disponibili, ravvisi l'esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di progettazione, può richiedere motivatamente, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del progetto di fattibilità ovvero dello stralcio di cui al comma 1, la sottoposizione dell'intervento alla procedura prevista dai commi 8 e seguenti</u>. Per i progetti di grandi opere infrastrutturali o a rete il termine della richiesta per la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è stabilito in sessanta giorni.
- 4. In caso di incompletezza della documentazione trasmessa o di esigenza di approfondimenti istruttori, il soprintendente, con modalità anche informatiche, richiede integrazioni documentali o convoca il responsabile unico del procedimento per acquisire le necessarie informazioni integrative. La richiesta di integrazioni e informazioni sospende il termine di cui al comma 3, fino alla presentazione delle stesse.
- 5. Avverso la richiesta di cui al comma 3 è esperibile il ricorso amministrativo di cui all'articolo 16 del codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 6. Ove il soprintendente non richieda l'attivazione della procedura di cui ai commi 8 e seguenti nel termine di cui al comma 3, ovvero tale procedura si concluda con esito negativo, l'esecuzione di saggi archeologici è possibile solo in caso di successiva acquisizione di nuove informazioni o di emersione, nel corso dei lavori, di nuovi elementi archeologicamente rilevanti, che inducano a ritenere probabile la sussistenza in sito di reperti archeologici. In tale evenienza il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo procede, contestualmente, alla richiesta di saggi preventivi, alla comunicazione di avvio del procedimento di verifica o di dichiarazione dell'interesse culturale ai sensi degli articoli 12 e 13 del codice dei beni culturali e del paesaggio.



- 8. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si articola in due fasi costituenti livelli progressivi di approfondimento dell'indagine archeologica. L'esecuzione della fase successiva dell'indagine è subordinata all'emersione di elementi archeologicamente significativi all'esito della fase precedente. La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico consiste nel compimento delle seguenti indagini e nella redazione dei documenti integrativi del progetto di fattibilità:
- a) esecuzione di carotaggi;
- b) prospezioni geofisiche e geochimiche;
- c) saggi archeologici e, ove necessario, esecuzione di sondaggi e di scavi, anche in estensione tali da assicurare una sufficiente campionatura dell'area interessata dai lavori.
- 9. La procedura si conclude in un termine predeterminato dal soprintendente in relazione all'estensione dell'area interessata, con la redazione della relazione archeologica definitiva, approvata dal soprintendente di settore territorialmente competente. La relazione contiene una descrizione analitica delle indagini eseguite, con i relativi esiti di seguito elencati, e detta le conseguenti prescrizioni:
- a) contesti in cui lo scavo stratigrafico esaurisce direttamente l'esigenza di tutela;
- b) contesti che non evidenziano reperti leggibili come complesso strutturale unitario, con scarso livello di conservazione per i quali sono possibili interventi di reinterro, smontaggio, rimontaggio e musealizzazione, in altra sede rispetto a quella di rinvenimento;
- c) complessi la cui conservazione non può essere altrimenti assicurata che in forma contestualizzata mediante l'integrale mantenimento in sito.



- 10. Per l'esecuzione dei saggi e degli scavi archeologici nell'ambito della procedura di cui al presente articolo, il responsabile unico del procedimento può motivatamente ridurre, previo accordo con la soprintendenza archeologica territorialmente competente, i livelli di progettazione, nonché i contenuti della progettazione, in particolare in relazione ai dati, agli elaborati e ai documenti progettuali già comunque acquisiti agli atti del procedimento.
- 11. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera a), la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico si considera chiusa con esito negativo e accertata l'insussistenza dell'interesse archeologico nell'area interessata dai lavori. Nelle ipotesi di cui al comma 9, lettera b), la soprintendenza determina le misure necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, relativamente a singoli rinvenimenti o al loro contesto. Nel caso di cui al comma 9, lettera c), le prescrizioni sono incluse nei provvedimenti di assoggettamento a tutela dell'area interessata dai rinvenimenti e il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo avvia il procedimento di dichiarazione di cui agli articoli 12 e 13 del predetto codice dei beni culturali e del paesaggio.
- 12. <u>La procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico è condotta sotto la direzione della soprintendenza archeologica territorialmente competente. Gli oneri sono a carico della stazione appaltante.</u>



- 13. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sono individuati procedimenti semplificati, con termini certi che garantiscano la tutela del patrimonio archeologico tenendo conto dell'interesse pubblico sotteso alla realizzazione dell'opera.
- 14. Per gli interventi soggetti alla procedura di cui al presente articolo, il soprintendente, entro trenta giorni dalla richiesta di cui al comma 3, stipula un apposito accordo con la stazione appaltante per disciplinare le forme di coordinamento e di collaborazione con il responsabile del procedimento e con gli uffici della stazione appaltante. Nell'accordo le amministrazioni possono graduare la complessità della procedura di cui al presente articolo, in ragione della tipologia e dell'entità dei lavori da eseguire, anche riducendo le fasi e i contenuti del procedimento. L'accordo disciplina, altresì, le forme di documentazione e di divulgazione dei risultati dell'indagine, mediante l'informatizzazione dei dati raccolti, la produzione di forme di edizioni scientifiche e didattiche, eventuali ricostruzioni virtuali volte alla comprensione funzionale dei complessi antichi, eventuali mostre ed esposizioni finalizzate alla diffusione e alla pubblicizzazione delle indagini svolte.
- 15. Le stazioni appaltanti possono ricorrere alla procedura di cui al regolamento di attuazione dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in caso di ritenuta eccessiva durata del procedimento di cui ai commi 8 e seguenti.
- 16. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano disciplinano la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico per le opere di loro competenza sulla base di quanto disposto dal presente articolo.



# Linee guida per l'Archeologia preventiva

Le Linee Guida (G.U. - Serie Generale n. 88 del 14 aprile 2022 (DPCM del 14 febbraio 2022)

#### Art. 4.2

La soprintendenza definisce in via preliminare con il soggetto incaricato i tempi di raccolta e elaborazione della documentazione, concordando le modalità di accesso agli archivi e alle banche dati per la consultazione sistematica di tutti i dati disponibili. Tale attività di censimento archivistico e bibliografico è funzionale alla redazione della documentazione archeologica e deve essere integrata dalla ricognizione autoptica effettuata sulle aree interessate dal progetto e sulle aree contermini, nonché ove disponibile, dalla fotointerpretazione. Il soggetto incaricato può avvalersi della collaborazione di altri soggetti, in possesso dei requisiti per l'iscrizione agli elenchi per il profilo professionale «archeologo» ai sensi del decreto ministeriale 20 maggio 2019, n. 244.



### CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

#### Art. 50 CAD

- 1. I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti, conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo delle informazioni del settore pubblico.
- 2. Qualunque dato trattato da una pubblica amministrazione, con le esclusioni di cui all'articolo 2, comma 6, salvi i casi previsti dall'articolo 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, è reso accessibile e fruibile alle altre amministrazioni quando l'utilizzazione del dato sia necessaria per lo svolgimento dei compiti istituzionali dell'amministrazione richiedente, senza oneri a carico di quest'ultima, salvo per la prestazione di elaborazioni aggiuntive; è fatto comunque salvo il disposto dell'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- 2-bis. Le pubbliche amministrazioni, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, procedono all'analisi dei propri dati anche in combinazione con quelli detenuti da altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, fermi restando i limiti di cui al comma 1. La predetta attività si svolge secondo le modalità individuate dall'AgID con le Linee guida.



### CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Art. 52 CAD

3. Nella definizione dei capitolati o degli schemi dei contratti di appalto relativi a prodotti e servizi che comportino la formazione, la raccolta e la gestione di dati, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, prevedono clausole idonee a consentirne l'utilizzazione in conformita' a quanto previsto dall'articolo 50.



### **ACCESSO ARCHEOLOGICO?**

Alla Soprintendenza Archeologia Belle arti e Paesaggio per la città metropolitana di Reggio Calabria e Prov. di VV PEC: mbac-sabap-rc@mailcert.beniculturali.it PEO: sabap-rc@beniculturali.it OGGETTO: Richiesta di accesso agli archivi / depositi archeologici II/La sottoscritto/a NOME \_\_\_\_\_\_COGNOME \_\_\_\_ l'autorizzazione ad accedere a u archivi archeologici, per la consultazione di depositi archeologici, per lo studio di materiale documentazione relativa a: archeologico proveniente da: località 🗆 finalità di studio e ricerca (specificare se lo studio è finalizzato a tesi, pubblicazioni, conferenze, ecc. e l'eventuale istituto di appartenenza. In caso di tesi comunicare il tipo di laurea (triennale o magistrale), la scuola di specializzazione o il dottorato con relativo indirizzo di ricerca e il nome del docente di riferimento): □ verifica preventiva dell'interesse archeologico (Art. 25, D.Lgs. 50/2016) in relazione al nel territorio del Comune di

#### DL50Ac

Alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna mbac-sabap-ca@mailcert.beniculturali.it

Oggetto: COMUNE (PROV.), LOCALITA', INDIRIZZO, PROGETTO DL50

Istanza di accesso all'Archivio della Soprintendenza per la redazione del "Documento di Valutazione Archeologica nel Progetto Preliminare di Opera Pubblica" ai sensi dell'art. 25 del Codice dei Contratti Pubblici (D. Lgs. 50/2016).

Il Sottoscritto ...., C.F. .... nato a .... il ...., residente/domiciliato per la carica a ....., Via/Piazza ...., nº...., tel ...., PEC ...., doc. identità nº .... rilasciato da .... (copia allegata), in qualità di incaricato dalla Stazione Appaltante .... della redazione del "Documento di Valutazione Archeologica Preliminare" del progetto ....,

#### DICHIARA

- di essere in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 163/2006, art. 95, comma 1 e di essere iscritto all'Elenco nazionale degli operatori abilitati con il numero ....;
- di essere informato che le informazioni raccolte costituiscono dati sensibili ai fini della tutela archeologica e ne è pertanto interdetta qualsiasi riproduzione, anche parziale, se non finalizzata esclusivamente all'elaborazione del documento di cui sopra;

#### CHIEDE

di essere autorizzato ad accedere all'Archivio della Soprintendenza per il territorio .....

Luogo, data Firma



### **ACCESSO ARCHEOLOGICO?**

# Richiesta di accesso a dati e materiali archeologici per MOTIVI DI STUDIO e/o DIVULGAZIONE (NO Viarch)

II/La sottoscritto/a			
Via		n°	
Città		C.A.P	Prov.
Tel.	e-mail		

CHIEDE L'AUTORIZZAZIONE ad ACCEDERE ai seguenti DOCUMENTI / MATERIALI ARCHEOLOGICI

Comune, località, sito, documentazione e/o reperti per i quali si richiede la ricerca unitamente a una breve descrizione del progetto:



# **ACCESSO ARCHEOLOGICO?**

il residente a			nato a ·via ·		
nella sua qualità di:	•		Ente/	Società:C.A.P	
via:		n	Città:	·C.A.P.	Prov.
tel	Fax: _		e-ma	ail·	
PEC				su incarico (copia o	dell'incarico i
anegato) dena com	a				
CHIE	DE·L'AUTORI	ZZAZI	ONE AD ACCE	DERE ALL'ARCHI	VIO¶
CHIE				DERE ALL'ARCHI	VIO¶



### GRAZIE PER L'ATTENZIONE

ebalisario@e-lex.it

